



Leggi per le “segnalazioni”: procedura per l’emissione di un ordine di divieto di emergenza

In caso di emergenza, chiamare il 9-1-1 o la polizia locale.

Chiunque ritiene che una persona rappresenti un rischio alla sua sicurezza o a quella di altre persone può richiedere a un tribunale provinciale o territoriale un ordine di divieto di emergenza affinché le sue armi da fuoco, altri articoli e il porto d’armi vengano temporaneamente ritirati.

Procedura di richiesta

1. Richiesta a un tribunale provinciale o territoriale

Il primo passo, quando si ritiene che una persona rappresenti un rischio di sicurezza per se stessa o per gli altri, è richiedere a un tribunale provinciale o territoriale un ordine di divieto di emergenza per il ritiro delle armi da fuoco e di altri articoli.

Chiunque può richiedere un ordine di divieto di emergenza.

Nota: è possibile richiedere un ordine di emergenza per la limitazione all’accesso anche se esiste il rischio che la persona possa accedere alle armi da fuoco di altre persone.

2. Udienza di fronte al giudice

A seguito della richiesta, il giudice tiene un'udienza (durante la quale il richiedente presenta le prove) per stabilire se è necessario emettere l'ordine di divieto di emergenza.

La persona soggetta all'ordine non è presente all'udienza.

Nota: la persona interessata non viene informata dell'udienza o della richiesta, a meno che l'ordine non venga emesso. Il richiedente può anche chiedere al tribunale di proteggere il proprio anonimato cancellando le informazioni identificative riportate nella domanda o negandovi l'accesso. Il giudice può tenere l'udienza a porte chiuse (escludendo pubblico e media).

Dopo l'udienza relativa all'ordine di divieto di emergenza, possono verificarsi due casi:

1. Se il giudice non ritiene necessario emettere l'ordine per garantire la protezione di una persona, l'ordine non viene emesso e non vengono intraprese ulteriori azioni.
2. Se il giudice ritiene necessario emettere l'ordine per garantire la protezione di una persona, l'ordine verrà emesso. L'ordine ha effetto immediato e può avere una durata massima di 30 giorni.

3. Notifica dell'ordine alla persona interessata; ritiro delle armi da fuoco

Se emesso, l'ordine di divieto di emergenza viene notificato alla persona interessata. Le armi da fuoco, le altre armi e gli altri articoli della persona vengono ritirati per un massimo di 30 giorni. Le armi da fuoco vengono sequestrate dalla polizia o consegnate spontaneamente dal proprietario.

Nota: durante il periodo di validità dell'ordine, la persona interessata può richiedere che venga annullato, oppure richiedere la revoca dell'ordine di divieto per motivi di sostentamento o di lavoro. Il giudice decide a sua discrezione se annullare o revocare l'ordine.

Se l'ordine di divieto di emergenza viene annullato, o comunque alla relativa scadenza, gli articoli e il porto d'armi della persona vengono restituiti il prima possibile.

4. Ordine di divieto per un termine più lungo (a discrezione del giudice)

Il giudice può decidere di fissare un'udienza per considerare un ordine di divieto a lungo termine, che può durare fino a cinque anni.

Gli articoli e il porto d'armi della persona non vengono restituiti fino al termine dell'udienza.

Al termine dell'udienza possono verificarsi due casi:

1. **Il giudice non concede l'ordine a lungo termine.** L'ordine di divieto di emergenza viene annullato e gli articoli nonché il porto d'armi della persona vengono restituiti al più presto possibile; oppure
2. **Il giudice concede l'ordine di divieto a lungo termine per un massimo di 5 anni.** Gli articoli e il porto d'armi della persona **non vengono** restituiti.

Per maggiori informazioni sulle leggi per la “segnalazione” e su queste protezioni, contatta il tuo tribunale locale. Scopri di più sulle leggi per la “segnalazione” e su come possono contribuire a prevenire la violenza con armi da fuoco:

<https://www.canada.ca/red-flag-laws> (<https://canada.ca/lois-drapeaux-rouges>).

Disponibile anche in formato digitale accessibile online:

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rd-flg-epo-prcs/index-en.aspx>
(<https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rd-flg-epo-prcs/index-fr.aspx>)

© Sua Maestà il Re di Diritto del Canada, rappresentato dal Ministro della
Pubblica Sicurezza e della Preparazione alle Emergenze, 2026.

Marzo 2026 Cat. N. PS4-334/5-2025Ita-PDF ISBN 978-0-660-98390-5